



**COMUNE DI ALATRI**  
Provincia di Frosinone

***REGOLAMENTO  
COMUNALE PER IL  
SERVIZIO DELLE  
FOGNATURE***

## **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1**

#### **Oggetto e scopo del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina lo smaltimento degli scoli delle acque piovane ed in genere di tutte le acque di rifiuto e delle materie fecali nell'intero territorio comunale.
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, la procedura da seguire per ottenere l'autorizzazione allo scarico prevista dall'art. 9, ultimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319.

### **Art. 2**

#### **Obbligo di immissione nelle fognature**

1. Tutte le acque provenienti dagli acquai, bagni, lavatoi, orinatoi e latrine, ed in genere tutte le acque di rifiuto e le materie fecali provenienti dagli stabili a qualsiasi uso destinati fronteggiati, anche solo in parte, da una via o spazio pubblico percorso da un canale di fognatura, devono essere condotte, con tubazione, al canale stesso, secondo le prescrizioni del presente regolamento.
2. È fatto divieto di usare pozzi neri e di effettuare qualsiasi immissione lorda in altri canali pubblici o privati.

### **Art. 3**

#### **Proprietà delle tubazioni**

1. Le tubazioni in sede stradale, o comunque in area pubblica, anche se realizzate da privati per l'allacciamento delle canalizzazioni degli stabili, restano di esclusiva proprietà del Comune.

### **Art. 4**

#### **Modificazioni agli allacciamenti**

1. Qualora, per fatto del proprietario, si dovessero introdurre modificazioni agli scarichi esistenti, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune con spesa a carico dell'interessato.
2. Per il recupero delle spese sostenute troverà applicazione il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.

### **Art. 5**

#### **Scarichi vietati**

1. È rigorosamente vietato scaricare o causare l'immissione nella pubblica fognatura, sia mista che nera o bianca, delle sottoelencate sostanze:
  - 1) Sostanze liquide, solide, o gassose a carattere infiammabile od esplosivo;
  - 2) Sostanze tossiche non considerate nella Tab. "C" della legge n. 319/76 o sostanze radioattive, che comunque possano costituire un pericolo per l'incolumità degli uomini, degli animali o creare un pubblico disagio, o provocare danni alla vegetazione;
  - 3) Sostanze solide o viscosi tali da causare ostruzione nei collettori fognari, come: ceneri, sabbia, fango, paglia, trucioli, metalli, vetro, stracci, piume, bitume, materie plastiche, legno, rifiuti solidi urbani, sangue intero, peli, fanghi di risulta provenienti dalle vasche settiche e simili;
  - 4) Vapori e gas di qualunque natura.
2. Ferma restando quella penale, trova applicazione l'azione di rivalsa per i danni causati.

## **CAPO II**

### **DISCIPLINA DEGLI ALLACCIAMENTI ALLA PUBBLICA FOGNATURA**

#### **Art. 6**

##### **Progettazione di nuove fognature**

1. Entro 60 giorni dalla richiesta all'Ufficio Tecnico o dalla esecutività della deliberazione per il conferimento dell'incarico a libero professionista per la progettazione di nuove fognature o di interventi in quelli esistenti, il Sindaco, con apposito manifesto, darà notizia del programmato intervento con invito agli interessati a presentare, entro 60 giorni successivi, domanda di allacciamento alla fognatura.

2. Al fine di realizzare una più incisiva tutela ambientale e per la salvaguardia dell'igiene pubblica, tenuto conto della peculiarità della distribuzione nel territorio degli insediamenti abitativi, l'Amministrazione Comunale provvede alla realizzazione di pubbliche fognature anche su strade non pubbliche purché aperte al pubblico transito, nel rispetto dei limiti seguenti e secondo un piano di priorità definito dall'Amministrazione Comunale:

- a) l'onere dello scavo, della installazione delle condotte e del ripristino è a totale carico del Comune, limitatamente al solo tracciato stradale. Può essere prevista per ragioni plano-altimetriche, nonché per ragioni di economicità, il posizionamento della condotta fognaria su terreni privati, purché i proprietari autorizzino per iscritto ad occupare immediatamente ed a titolo gratuito l'area ed autorizzino altresì a promuovere le relative procedure espropriative mediante costituzione di servitù coattiva;
- b) il rapporto tra unità abitativa e lunghezza in metri lineari della condotta fognante da realizzare non può essere inferiore al valore di 1/50 ovvero non può essere inferiore a 1 abitazione ogni 50 ml e con il minimo di numero 4 abitazioni da servire;
- c) è di esclusiva competenza del Comune valutare l'opportunità, anche sul piano strettamente economico e tecnico di fattibilità, la realizzazione dell'intervento di cui al presente comma. Sono comunque esclusi dal presente comma interventi che prevedano impianti di sollevamento e condotte forzate.

#### **Art. 7**

##### **Manifesto - Contenuto**

1. Il manifesto di cui al precedente articolo dovrà contenere, in ogni caso, i seguenti elementi:
  - 1°) estremi del provvedimento di incarico per la progettazione;
  - 2°) la descrizione delle opere programmate, con particolare riferimento al tipo di fognatura: se per acque bianche o nere oppure miste;
  - 3°) la elencazione delle vie o piazze interessate alle opere programmate;
  - 4°) il termine entro cui gli interessati dovranno inoltrare, al Sindaco, la domanda di allaccio;
  - 5°) l'avvertimento che:
    - a) - la domanda dovrà essere prodotta su appositi moduli da ritirare presso l'Ufficio Comunale;
    - b) - in sede di progettazione sarà tenuto conto dei soli allacci richiesti in termini;
    - c) - gli edifici preesistenti, anche se già allacciati alla eventuale vecchia fognatura, in caso di mancata presentazione, in termini, della domanda di allaccio, saranno assoggettati al pagamento del contributo di allacciamento come se si trattasse di nuovi edifici e non godranno, pertanto, della esenzione di cui al successivo art. 8.
  - 6°) il presumibile termine entro cui gli interessati dovranno eseguire tutte le opere necessarie per l'immissione nella nuova fognatura degli scarichi dei fabbricati preesistenti.

#### **Art. 8**

#### **Allaccio di edifici preesistenti**

1. Nel caso di interventi in zone già servite da fognatura, i fabbricati già allacciati alla vecchia fognatura o ad altro condotto pubblico sotterraneo sono esonerati dal pagamento dei diritti di cui alle allegate Tabelle A e B, ove non si verificano incrementi nelle unità allacciate.

2. Restano, in ogni caso, a carico degli interessati tutte le opere necessarie per l'allaccio della fognatura privata alle opere di immissione come progettate.

#### **Art. 9**

#### **Termini per l'allaccio degli edifici preesistenti**

1. Il Responsabile del Servizio con il rilascio dell'autorizzazione all'allaccio degli edifici preesistenti notificherà agli interessati anche il termine entro cui dovranno essere eseguiti i lavori necessari per le immissioni nelle nuove fognature.

2. Con il detto provvedimento dovrà essere altresì dato avviso che la mancata esecuzione dei lavori necessari per l'allaccio entro il termine di cui al precedente comma comporterà la perdita del diritto all'esenzione del pagamento del diritto di allaccio di cui al precedente articolo.

3. Scaduto il termine di cui al primo comma del presente articolo, previa diffida ad eseguire i lavori di allaccio entro 60 giorni, sarà provveduto d'ufficio con spese a carico degli interessati.

### **CAPO III**

### **PRESCRIZIONI PER GLI ALLACCIAMENTI**

#### **Art. 10**

#### **Prescrizioni edilizie**

1. Le opere di allacciamento alla pubblica fognatura da eseguirsi contestualmente alla realizzazione di opere edilizie, quali nuove costruzioni, ristrutturazioni ecc., per le quali è necessaria la presentazione dell'istanza di permesso di costruire oppure di Denuncia Inizio Attività, insistenti sulla proprietà privata, sono considerate opere edilizie e, quindi, soggette alla disciplina delle norme edilizie vigenti nel tempo. La domanda di allacciamento è presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo edilizio, e vanno allegati nel progetto edilizio gli elaborati di cui al successivo art.19.

2. Gli edifici esistenti serviti da fognature funzionanti, in deroga alla disciplina dettata dal precedente comma, possono ottenere l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura mediante presentazione di domanda all'Ufficio Tecnico comunale - Servizio Impianti Tecnologici ed Ambiente, con procedura semplificata, secondo le modalità stabilite dai successivi articoli.

#### **Art. 11**

#### **Immissioni nella fognatura comunale**

1. Le immissioni nella fognatura comunale potranno essere autorizzate solo nei punti appositamente individuati dall'Amministrazione Comunale.

2. A richiesta degli interessati potranno essere disposti nuovi punti di immissione con spese a totale carico dei richiedenti.

3. Per le nuove costruzioni, al fine di favorire la razionalizzazione dei programmati impianti di fognatura, sono comunque prescritti allacciamenti distinti delle acque bianche e delle acque nere.

4. La norma di cui al precedente comma troverà applicazione anche per gli allacciamenti di vecchi fabbricati quando sia possibile immettere gli scarichi nelle rispettive fognature bianche e nere.

**Art. 12**  
**Condutture private Interne**

1. Per la costruzione delle condutture private interne devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad ovviare agli inconvenienti che un eccesso di pressione può causare alla tubazione.
2. Il diametro della tubazione privata dovrà comunque essere sempre inferiore a quello della pubblica fognatura a cui si allaccia.

**Art. 13**  
**Allacciamenti di fabbricati Insistenti lungo le vie private non aperte a pubblico transito**

1. Alle disposizioni del presente regolamento sono soggetti anche gli stabili lungo le strade private non aperte al pubblico transito e queste verranno considerate come cortili comuni agli stabili stessi.
2. Le condotte degli allacciamenti di detti stabili rimarranno, anche ai fini della manutenzione, di proprietà privata fino al punto di immissione nella pubblica fognatura sempre sito al margine della pubblica via o in prossimità della condotta principale.

**Art. 14**  
**Riparazione dei condotti di allacciamento**

1. Le riparazioni delle tubazioni in suolo pubblico sono sempre eseguite dal Comune, a proprie spese. Ove, durante l'esecuzione dei lavori, emergesse che le rotture o ingombri sono stati causati da manomissioni, trascuratezza o trasgressioni ai regolamenti da parte degli utenti, troveranno applicazione le procedure per il rimborso di tutte le spese a carico dei responsabili, fatte salve le eventuali azioni penali.

**Art. 15**  
**Opere di allacciamento in sede stradale**

1. Nessuno, all'infuori del Comune, può manomettere il suolo pubblico e le condotte sotterranee.
2. Le opere in sede stradale per allacciare ai condotti comunali gli scarichi di uno stabile verranno eseguite direttamente dal Comune, ovvero dal richiedente su esplicita autorizzazione del Comune, nel rispetto del regolamento comunale.
3. I lavori potranno essere eseguiti direttamente dagli interessati sotto la stretta vigilanza dell'Ufficio Tecnico Comunale. A tal fine dovrà essere costituita idonea cauzione, secondo le prescrizioni e modalità fissate dal Comune.

**Art. 16**  
**Prescrizioni relative ai materiali**

1. Tutti i materiali impiegati per la costruzione delle fognature interne dovranno assicurare la perfetta osservanza delle norme vigenti al momento della concessione dell'autorizzazione all'allacciamento.

**Art. 17**  
**Scarichi provenienti da insediamenti produttivi**

1. Gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi, giusta quanto dispone l'art. 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono soggetti alle seguenti norme:
  - 1) se hanno recapito in corsi d'acqua superficiale devono essere adeguati ai limiti previsti

- dalla tabella A, allegata alla citata legge 319/1976;
- 2) se hanno recapito in pubbliche fognature devono essere adeguati ai limiti previsti dalla tabella C, allegata alla citata legge 319/1976, sempre che il Comune, per esigenze legate alla funzionalità dell'impianto centralizzato di depurazione non stabilisca limiti più restrittivi.

## **CAPO IV**

### **PROCEDURE PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIO E ALLO SCARICO**

#### **Art. 18** **Domanda**

1. Per ottenere l'autorizzazione di allacciare qualsiasi scarico alla fognatura comunale gli interessati devono presentare domanda al Comune, redatta su apposito modulo predisposto dall'Ufficio comunale competente.

2. Nella domanda devono essere indicate le presumibili date di inizio e di ultimazione dei lavori relativi alla fognatura interna fino al punto di allaccio.

#### **Art. 19** **Documenti da allegare alla domanda**

1. Alla richiesta di autorizzazione di cui all'articolo precedente deve essere allegata, in triplice copia, la seguente documentazione a firma di un tecnico libero professionista abilitato:

a) Pianta generale della proprietà, redatta in opportuna scala, includente le opere da realizzare completa delle indicazioni del percorso della condotta fognaria;

b) Relazione tecnico-illustrativa, contenente l'asseverazione della conformità delle opere al regolamento comunale per il servizio delle fognature, comprensiva dell'indicazione delle generalità del richiedente, della conformità edilizia del fabbricato, del diametro delle tubazioni, del dimensionamento pozzetti e della tipologia dei materiali;

c) Nominativo del progettista e DD.LL. con accettazione della stessa Direzione Lavori da parte del professionista abilitato;

d) Comunicazione dell'impresa esecutrice dei lavori (*oppure dichiarazione che i lavori saranno eseguiti in economia diretta*);

d) qualsiasi atto o documentazione che il richiedente ritenga utile al fine del rilascio dell'autorizzazione richiesta ;

e) ricevuta di versamento del diritto negli importi indicati nella Tab. A).

2. Per i soli edifici esistenti, e purché vengano rispettati le prescrizioni di cui al precedente comma, l'autorizzazione all'allaccio deve intendersi concessa ove l'ente non comunichi al richiedente la sospensione della domanda ovvero il suo rigetto, nel termine di giorni trenta dalla data di presentazione della richiesta.

#### **Art. 20** **Istruttoria della domanda**

1. L'Ufficio Tecnico Comunale – Servizio Ambiente, curerà l'istruttoria delle singole domande sotto il profilo del rispetto delle norme di cui al presente regolamento e procederà al rilascio dell'autorizzazione.

2. L'eventuale rigetto della domanda dovrà essere congruamente motivato.

#### **Art. 21** **Autorizzazione**

1. Per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico dovrà essere prodotta dal richiedente la quietanza del Tesoriere Comunale relativa al versamento del diritto di allaccio di cui all'allegata tabella A).

2. Nella stessa autorizzazione dovranno essere indicati le eventuali prescrizioni o condizioni che dovranno essere osservate per la conduzione dello scarico.

### **CAPO V** **FOGNATURA INTERNA DEGLI STABILI - PLUVIALI**

#### **Art. 22** **Scarico delle acque di rifiuto**

1. Le acque di rifiuto debbono venire raccolte e convogliate in tubi di materiale impermeabile, resistente al calore ed all'usura, inattaccabile dalle materie che vi si convogliano ed avere la superficie levigata ed uniforme.

2. Nei loro tratti verticali i tubi dovranno essere collocati in appositi cassonetti dalle pareti dei quali debbono restare distaccati, situati nei muri perimetrali interni ed esterni degli edifici, ed anche all'esterno nei cortili. Detti tubi di sezione costante, dovranno essere prolungati sopra il tetto o terrazzo per non meno rispettivamente di ml. 1,50 se esterni e 2,50 se interni e dovranno essere muniti di niria o cappello di ventilazione e situati a distanza non minore di ml. 5 dalle finestre e più alti di esse.

3. Il Comune potrà richiedere, in aggiunta agli sfiati di cui sopra, che alle condotte di scarico o dalla fogna stradale, parta una canna sussidiaria di aerazione di diametro non inferiore a mm. 80, e che salga sopra il tetto o terrazzo di ml. 1,50 o 2,50 come sopraddetto.

#### **Art. 23** **Latrine, orinatoi, bagni, acquai, ecc.**

1. Le latrine, gli orinatoi, i bagni, gli acquai ecc. dovranno essere singolarmente dotati di chiusura idraulica permanente.

2. Le latrine debbono essere provviste di apparecchi di cacciata sufficienti per assicurare un efficace lavaggio.

3. L'immersione di ogni sifone non deve essere inferiore a cm. 3 e dovrà essere ispezionabile.

#### **Art. 24** **Aree e cortili privati**

1. Ogni superficie privata (pozzi di luce, cortili, aree) che rimanga scoperta deve essere dotata di conveniente canale di scolo delle acque meteoriche nel quale non potranno affluire acque o materiale di rifiuto.

#### **Art. 25** **Allacciamento delle pluviali**

1. Le condutture che raccolgono le acque di pioggia dai tetti e delle pluviali poste sulla pubblica via possono essere allacciate direttamente alla fogna stradale con o senza sifone, secondo quanto prescriverà l'Ufficio Tecnico Comunale.

2. Il sifone sarà sempre prescritto quando al di sopra della grondaia vi siano o vi sorgano abitazioni o terrazzi accessibili.

3. Le pluviali dovranno avere un diametro interno non maggiore di cm. 12 ed il loro numero sarà in proporzione alla superficie di terrazza o di tetto misurata in proiezione orizzontale.

4. Nelle pluviali è vietato immettere altri liquidi all'infuori dell'acqua di pioggia.

5. Fermo quanto è in proposito disposto dal regolamento edilizio vigente, i condotti di cui ai precedenti commi non possono sporgere, neppure al disotto del piano stradale e fino alla profondità di m. 1,50, dalla linea di confine con la proprietà comunale; quindi, occorrendo, dovranno essere incassati nel muro.

6. Nelle case preesistenti alla fognatura, tale incassatura, ove occorra, dovrà essere eseguita a cura e spese del proprietario contemporaneamente all'esecuzione delle opere di allacciamento alla fogna stradale. Ove il proprietario non adempia a tale obbligo in tempo utile l'opera verrà eseguita d'ufficio dall'Amministrazione comunale, sempre però a tutto carico del proprietario stesso, che dovrà rimborsare le spese sostenute dal Comune in base alla liquidazione dell'ufficio tecnico comunale.

#### **Art. 26**

#### **Allaccio delle pluviali preesistenti**

1. Saranno a carico del Comune le opere in sede stradale per lo scarico nella fognatura delle pluviali delle facciate prospicienti la via pubblica, se preesistenti alla fognatura stessa, servano esclusivamente allo scarico di acque pluviali e siano state precedentemente allacciate al tombino stradale o ad altro condotto pubblico sotterraneo in sede stradale.

#### **Art. 27**

#### **Scarichi sotterranei**

1. Nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura dovrà avere la bocca ad un livello inferiore al piano stradale.

2. A richiesta del proprietario dello stabile potrà essere consentito l'uso di scarichi a livello inferiore al piano stradale purché vengano prese tutte le cautele opportune ad evitare rigurgiti.

3. Per effetto della richiesta fatta, incomberà esclusivamente al proprietario stesso ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che da questi scarichi potessero derivare ai terzi nonché al Comune per rigurgiti o per altra causa.

#### **Art. 28**

#### **Controlli alla fognatura Interna**

1. L'Autorità comunale può, a mezzo dei suoi incaricati, procedere d'ufficio a controlli della fognatura interna degli stabili in qualsiasi tempo, e ciò sia per constatare lo stato di manutenzione ed il funzionamento, anche sotto il profilo igienico, sia per accertare se permangono le condizioni di fatto in base alle quali il progetto fu approvato.

2. Quando la visita avesse dato luogo ad ingiunzioni per l'esecuzione di opere occorrenti alla regolarizzazione della canalizzazione, oppure non avesse avuto luogo per cause imputabili al proprietario, andranno considerate come visite tecniche straordinarie tutte quelle successive con il conseguente pagamento dei diritti di sopralluogo di cui alla allegata tabella B).

### **CAPO VI**

### **SCARICHI NON IMMESSI NELLA FOGNATURA COMUNALE**



## **Art. 29**

### **Smaltimento dei liquami sul suolo e nel sottosuolo**

1. Per lo scarico dei liquami sul suolo e nel sottosuolo dovranno sempre essere rispettate le norme esecutive di cui all'art. 2, primo comma, lettera E) della legge 10 maggio 1976, n. 319, così come approvate con deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento in data 4 febbraio 1977, allegato 5, pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 48, in data 21 febbraio 1977, nonché Legge Regionale n. 47 del 20.11.96 e Legge 662 del 23.12.96.

2. Troveranno altresì applicazione le norme regionali di cui all'art. 4 della stessa legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed aggiunte.

## **Art. 30**

### **Immissioni speciali**

1. Quando sia constatata l'impossibilità di scaricare regolarmente nella fognatura, potrà, l'Autorità comunale, su conforme parere dell'Ufficio Tecnico Comunale e del competente Ufficio Sanitario, autorizzare che le acque lorde e le materie fecali vengano provvisoriamente immesse in altri canali pubblici o privati, previa efficace depurazione con quegli speciali sistemi che, a giudizio dell'Autorità comunale stessa, saranno ritenuti atti allo scopo.

2. Detti impianti di depurazione dovranno sempre essere mantenuti in perfetto stato di funzionamento e saranno soggetti a speciale sorveglianza da parte dell'Autorità comunale la quale potrà liberamente far eseguire verifiche prelevando anche campioni e revocare l'autorizzazione ove risultassero non osservate o non efficaci le cautele intese ad evitare qualsiasi nocimento alla pubblica igiene.

3. Per le ispezioni e controlli troverà applicazione la allegata tabella B).

## **Art. 31**

### **Pozzi neri provvisori**

1. L'Autorità comunale, su conforme parere dell'Ufficio Tecnico comunale e della competente Autorità sanitaria, potrà autorizzare che, al servizio di nuovi edifici, sorgenti lungo vie o spazi pubblici in cui sia stata programmata la costruzione della fognatura, vengano posti in essere pozzi neri provvisori purché impermeabili in via assoluta.

## **Art. 32**

### **Smaltimento provvisorio delle pluviali**

1. Per le nuove costruzioni prospicienti strade non fognate, né provviste di colatore stradale e che non possono scaricare in corsi d'acqua prossimi, potrà, l'Autorità comunale, su conforme parere dell'Ufficio Tecnico comunale e dell'Autorità sanitaria competente, autorizzare che le acque di pioggia dei tetti e dei cortili, escluse le acque lorde o lordabili, vengano disperse mediante regolari condutture su circostante terreno, da determinarsi esattamente nel progetto di fabbrica, il cui suolo non sia sistemato né già vincolato per altri scarichi, ed atto ad assorbire naturalmente le pluviali che vi defluiscono, e come tale sia mantenuto.

2. Questo suolo di disperdimento dovrà avere una superficie almeno pari a quella occupata dalle costruzioni e dai cortili dai quali le acque provengono, ed appartenere allo stesso proprietario, o, se di altro proprietario essere da questi vincolato per tutto il tempo che occorrerà a tale servizio di assorbimento, con atto legale di concessione, trascritto all'ufficio ipotecario, col quale il concedente si impegna a mantenere, irrevocabilmente, la concessione stessa sino a quando il concessionario abbia

provveduto a scaricare le pluviali in altro modo regolarmente.

**Art. 33**  
**Scarichi sul suolo adibito ad usi agricoli**

1. Gli scarichi sul suolo adibito ad uso agricolo potranno essere consentiti solo su conforme parere dell'Autorità sanitaria competente e dell'Ufficio Tecnico Comunale o dell'Amministrazione Provinciale e solo se gli impianti di trattamento siano ritenuti idonei per rendere le immissioni direttamente utili alla produzione agricola, così come previsto dall'art. 4, secondo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed aggiunte.

**Art. 34**  
**Controllo degli scarichi non Immessi nella fognatura comunale**

1. L'Ufficio Tecnico Comunale disporrà che, almeno una volta l'anno, gli scarichi non immessi nella fognatura comunale vengano controllati.

2. Il controllo deve risultare da apposito verbale con il quale dovranno essere fatte le eventuali prescrizioni per la corretta gestione dei medesimi nonché il termine per l'esecuzione dei lavori. Il verbale, con le relative prescrizioni, dovrà essere notificato all'interessato entro 15 giorni dall'avvenuto sopralluogo.

3. Nulla è dovuto dagli interessati se, al sopralluogo, non farà seguito la notifica delle prescrizioni di cui al precedente comma. Ove, invece, al sopralluogo farà seguito la notifica delle prescrizioni faranno carico agli interessati le spese di sopralluogo in applicazione della allegata tabella B).

4. L'Amministrazione Comunale darà avviso, mediante manifesti da affiggere sul territorio comunale, del Regolamento per gli scarichi non immessi nella fognatura comunale e dell'attività di controllo almeno 60 gg. prima dell'inizio della stessa.

**Art. 35**  
**Precarietà degli scarichi non Immessi nella fognatura comunale**

1. Le speciali autorizzazioni di cui ai precedenti articoli del presente capo si intendono sempre precarie e revocabili in qualsiasi momento a insindacabile giudizio dell'Autorità comunale.

2. Le stesse autorizzazioni cadranno di pieno diritto, appena verranno a cessare le condizioni che le determinano, col rendersi possibile altro mezzo definitivo di scarico che dovrà dai proprietari essere subito attuato.

**Art. 36**  
**Abolizione dei pozzi neri od assorbenti e delle cisterne**

1. Entro 60 giorni dall'allaccio alla fognatura comunale gli interessati dovranno provvedere, a loro cura e spese, all'espurgo completo ed alla soppressione dei pozzi neri od assorbenti, nonché delle cisterne di acqua piovana e dei canali relativi.

2. Dopo la soppressione, sotto la vigilanza dell'Ufficio comunale, dovrà essere assicurata una profonda disinfestazione.

**CAPO VII**  
**CANONI PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE**

#### **Art. 37**

### **Canoni dovuti per le acque provenienti dagli insediamenti civili e assimilati**

1. Per le acque reflue provenienti dagli insediamenti civili ed assimilati, sono dovuti, per il servizio di fognatura e per il servizio di depurazione, due distinti canoni commisurati al volume di acqua scaricata.

2. Il canone è dovuto, per ciascun servizio, nella misura fissata secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

3. Ai fini della determinazione del canone dovuto dai singoli utenti, il volume dell'acqua scaricata è fatto pari all'80% dell'acqua prelevata.

4. Per gli utenti che si approvvigionano dal pubblico acquedotto, il volume dell'acqua scaricata è rapportato al quantitativo di acqua imputabile al singolo utente in base al contratto di fornitura. Il canone per i servizi di fognatura e depurazione è accertato e riscosso dagli stessi uffici, con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per il canone relativo alla fornitura di acqua.

5. Per gli utenti che si approvvigionano, in tutto o in parte, da fonti diverse dal pubblico acquedotto il volume dell'acqua scaricata, imputabile a queste fonti, è rapportato al volume dell'acqua prelevata misurato con idoneo strumento di cui essi hanno l'obbligo di installazione secondo modalità fissate, di volta in volta. Lo strumento di misurazione deve essere accessibile per la lettura e il controllo.

#### **Art. 38**

### **Canoni dovuti per le acque provenienti dagli insediamenti produttivi**

1. Per le acque reflue provenienti dagli insediamenti produttivi è dovuto un canone determinato in base alla normativa vigente e commisurato:

a) alla quantità dell'acqua scaricata per il servizio di fognatura; b) alla quantità e alla qualità dell'acqua scaricata per il servizio di depurazione.

2. Gli utenti sono tenuti a indicare gli elementi necessari alla concreta determinazione del canone da loro dovuto mediante presentazione, nei modi e nei termini fissati dalla regione, della denuncia prevista dal secondo comma dell'art. 17-bis della legge n. 319/76.

3. Il canone dovuto da ciascun utente viene liquidato sulla base degli elementi indicati nella denuncia di cui al comma precedente. Alla relativa riscossione si provvede con le modalità di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.

## **CAPO VIII**

### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 39**

### **Norme abrogate**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti.

#### **Art. 40**

### **Pubblicità del regolamento**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

#### **Art. 41**

### **Leggi ed atti regolamentari**

1. Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate le norme:
- di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - dei regolamenti comunali d'igiene, edilizio e polizia urbana;
  - di tutte le norme nazionali e regionali vigenti nel tempo.

#### **Art. 42**

#### **Entrata in vigore del presente regolamento**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo (Co.Re.Co.) e la sua ripubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di esame da parte del Co.Re.Co., con la contemporanea pubblicazione, all'albo pretorio e in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione.

#### **Art. 43**

#### **Revoca delle precedenti autorizzazioni per scarichi non immessi nella fognatura comunale**

1. Dalla entrata in vigore del presente regolamento tutte le autorizzazioni per scarichi non immessi nella fognatura comunale sono revocate.

2. Gli interessati, entro i 60 giorni successivi, dovranno inoltrare domanda per la regolarizzazione degli scarichi medesimi a norma del presente regolamento.

#### **Art. 44**

#### **Sanzioni**

1. Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono disciplinate:
- dagli artt. 106 e seguenti del Testo Unico della Legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, come modificato con l'art. 9 della legge 9 giugno 1947, n. 530;
  - dall'art. 41 e seguenti della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed aggiunte;
  - dall'art. 650 del Codice Penale;
  - dall'art. 17 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 16 giugno 1931, n. 773; salvo all'Amministrazione Comunale il diritto alla rifusione dei danni e delle spese determinate dalle contravvenzioni stesse.

2. Per la omessa, ritardata o infedele denuncia della quantità e della qualità dell'acqua scaricata nonché per l'omesso o ritardato pagamento del canone, sono dovute le soprattasse previste dalla legge.

3. Qualora il ritardato pagamento si protragga per oltre un anno, l'utente decade dall'autorizzazione allo scarico.

4. L'accertamento del canone dovuto, sia in rettifica della denuncia presentata che d'ufficio in caso di omessa presentazione della medesima, è effettuato secondo le disposizioni del Testo Unico per la Finanza Locale di cui al R.D. n. 1175/31, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. L'avviso di accertamento deve contenere tutti gli elementi sulla base dei quali viene determinato il canone e vengono applicate le soprattasse. Quando l'accertamento verte sulla qualità delle acque scaricate dovrà essere succintamente riprodotto il risultato degli accertamenti tecnici eseguiti.

6. L'avviso di accertamento, contenente la liquidazione del canone e delle soprattasse applicate e gli elementi di cui al comma precedente, viene notificato agli interessati a mezzo dei messi comunali.

7. Per il contenzioso si applicano le disposizioni di cui all'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **TABELLA A) - Diritto di allaccio nella fognatura comunale.**

Ferme restando a carico del richiedente tutte le spese per l'esecuzione dei lavori necessari per la conduzione della fognatura interna nei punti di allaccio predisposti dal Comune, prima del rilascio dell'autorizzazione all'allaccio devono essere versati, presso la tesoreria comunale, i contributi di allaccio così determinati:

### **ALLACCI CIVILI**

- a) Diritto fisso di allaccio .....euro 50,00  
(L'IMPORTO DEL VERSAMENTO PER ULTERIORI UTENZE OLTRE LA PRIMA E' PARI AD € 25,00)

### **ALLACCI PRODUTTIVI**

- a)Diritto fisso di allaccio.....euro 100,00  
(L'IMPORTO DEL VERSAMENTO PER ULTERIORI UTENZE OLTRE LA PRIMA E' PARI AD € 50,00)

## **Diritto di scarico alla fognatura comunale.**

Per gli edifici esistenti serviti da fognature funzionanti possono ottenere l'autorizzazione allo scarico all'allaccio in pubblica fognatura mediante presentazione di domanda all'Ufficio Tecnico comunale - Servizio Impianti Tecnologici ed Ambiente, con procedura semplificata, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento versando un diritto fisso di scarico così determinato :

### **SCARICHI CIVILI**

- a) Diritto fisso di scarico ..... euro 50,00

### **SCARICHI PRODUTTIVI**

- b) Diritto fisso di scarico..... euro 100,00

## **TABELLA B) - Diritti di sopralluogo per controlli ed ispezioni delle fognature Interne.**

Quando al sopralluogo alle fognature interne (sia disposto d'ufficio che a richiesta dell'interessato) fanno seguito prescrizioni a carico dell'utente per rimuovere qualsiasi irregolarità, sono dovute le seguenti somme:

### **A) Per gli scarichi civili:**

- |  |             |
|--|-------------|
| - allacciati alla fognatura comunale     | euro 50,00  |
| - non allacciati alla fognatura comunale | euro 100,00 |

### **B) Per gli scarichi produttivi:**

- |  |             |
|--|-------------|
| - allacciati alla fognatura comunale     | euro 100,00 |
| - non allacciati alla fognatura comunale | euro 200,00 |

Nulla potrà essere richiesto per il servizio di controllo delle fognature quando, a seguito del sopralluogo, non saranno rilevate irregolarità e notificate le prescrizioni per rimuoverle.